

settembre 2011

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Frequenti pagamenti in contanti di importi rilevanti Ordinanza Corte Cassazione 14.7.2011, n. 15583	Il pagamento di merce effettuati frequentemente in contanti per importi rilevanti (nel caso di specie centinaia di migliaia di euro) giustificano l'accertamento induttivo nei confronti del contribuente, ancorché le scritture contabili siano formalmente regolari. Infatti, tale situazione presume l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ovvero di valore eccedente quello effettivo.
Antieconomicità nella gestione dell'impresa Sentenza Corte Cassazione 29.7.2011, n. 16642	È legittimo l'accertamento analitico-induttivo basato sull'antieconomicità della gestione dell'impresa. Infatti, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, i ricavi possono essere ritenuti "falsi" se sproporzionati, per difetto, rispetto ai costi.
Differimento regolarizzazione premi produttività Circolare Agenzia Entrate 28.7.2011, n. 36/E	È differito dall'1.8 al 16.12.2011 il termine entro il quale i sostituti d'imposta che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione dei premi di produttività su voci variabili della retribuzione in assenza di accordi o contratti collettivi di II grado, possono provvedere al versamento, anche con riferimento ai rapporti di lavoro nel frattempo cessati, della differenza tra l'imposta sostitutiva corrisposta e l'importo effettivamente dovuto.
Esclusione IRAP per piccoli artigiani e commercianti Ordinanza Corte Cassazione 27.7.2011, n. 16340	È escluso dall'IRAP il piccolo imprenditore che svolge l'attività da solo (ovvero ricorre soltanto occasionalmente al lavoro altrui) ed utilizza esclusivamente beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile. La Corte di Cassazione conferma dunque l'orientamento già espresso nelle sentenze 13.10.2010, nn. 21122, 21123 e 21124.
Acquisti senza IVA per il rappresentante fiscale di un non residente Risoluzione Agenzia Entrate 4.8.2011, n. 80/E	Il rappresentante fiscale di un soggetto passivo non residente può continuare ad effettuare acquisti di beni e servizi in sospensione di imposta anche a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010. L'Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che <i>"pur nel mutato quadro normativo, che ha modificato l'articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, il rappresentante fiscale, come chiarito con la ... Risoluzione 21 giugno 1999, n. 102, può effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972"</i> .

COMMENTI

LE NOVITÀ DELLA "MANOVRA CORRETTIVA"

Con la pubblicazione della Legge 15.7.2011, n. 111 sulla G.U. 16.7.2011, n. 164 è stato convertito il DL n. 98/2011, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", le cui principali novità di natura fiscale sono di seguito esaminate.

IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI

Sono fissati i seguenti **nuovi importi dell'imposta di bollo sui depositi titoli**:

IMPOSTA DI BOLLO PER OGNI ESEMPLARE			
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario < € 50.000	Periodicità invio	Ammontare imposta fissa	
	annuale	€ 34,20	
	semestrale	€ 17,10	
	trimestrale	€ 8,55	
	mensile	€ 2,85	
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario ≥ € 50.000 e < € 150.000	Periodicità invio	Ammontare imposta fissa	
		Dal 2011	Dal 2013
	annuale	€ 70	€ 230
	semestrale	€ 35	€ 115
	trimestrale	€ 17,50	€ 57,50
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario ≥ € 150.000 e < € 500.000	Periodicità invio	Ammontare imposta fissa	
		Dal 2011	Dal 2013
	annuale	€ 240	€ 780
	semestrale	€ 120	€ 390
	trimestrale	€ 60	€ 195
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario ≥ € 500.000	Periodicità invio	Ammontare imposta fissa	
		Dal 2011	Dal 2013
	annuale	€ 680	€ 1.100
	semestrale	€ 340	€ 550
	trimestrale	€ 170	€ 275
	mensile	€ 56,67	€ 91,67

RITENUTA SU LAVORI AGEVOLABILI 36% O 55%

È ridotta **dal 10% al 4%** la misura della ritenuta a titolo d'acconto che le banche / Poste sono tenute ad operare, all'atto dell'accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari / postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:

- **interventi di recupero del patrimonio edilizio** per le quali il contribuente beneficia della **detrazione IRPEF del 36%**;
- **interventi di risparmio energetico** per le quali il contribuente beneficia della **detrazione del 55%**.

RIPORTO PERDITE FISCALI

Relativamente alle **perdite fiscali conseguite dalle società di capitali** in un periodo d'imposta è stabilito che le stesse possono essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- **in misura non superiore all'80% del reddito imponibile** di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- **entro il limite del reddito imponibile** di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare **se relativa ai primi 3 periodi d'imposta** dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

In relazione al pagamento delle somme dovute per la definizione dell'**accertamento con adesione** ovvero della **conciliazione giudiziale**:

→ è **eliminato l'obbligo di prestare la garanzia** qualora l'importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.

Per effetto di ciò, la definizione si perfeziona esclusivamente con il pagamento dell'intero ammontare o della prima rata (e non anche alla prestazione della garanzia);

→ il **mancato pagamento anche di una sola delle rate** successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme e del **doppio della sanzione** ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

“SUPER BOLLO” AUTOVEICOLI

Dal 2011 è introdotta un'**addizionale erariale della tassa automobilistica** (c.d. “super bollo”):

→ per le **autovetture** e gli **autoveicoli** per il trasporto promiscuo di persone e cose;

→ pari a **€ 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW**.

All'omesso / insufficiente versamento è applicabile la sanzione del 30% di quanto non versato.

STUDI DI SETTORE

È previsto che:

→ l'**omessa presentazione del modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore quando l'adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche dopo specifico invito da parte dell'Ufficio è **sanzionata nella misura massima** (€ 2.065);

→ è riconosciuta la possibilità di effettuare l'**accertamento induttivo** anche nelle ipotesi di **omessa o infedele indicazione dei dati** previsti dal modello per la comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore ovvero di **indicazione di cause di esclusione / inapplicabilità** degli studi di settore **non sussistenti**. L'accertamento induttivo è possibile solo qualora l'errore di compilazione abbia determinato lo scostamento significativo (> 10%) del reddito;

→ l'innalzamento del 50% della sanzione (che diventa 150%) **per infedele dichiarazione** nel caso di **omessa presentazione del modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli **studi di settore** se l'adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche a seguito dell'invito da parte dell'Ufficio. Analoga maggiorazione è prevista ai fini IVA.

SANZIONI PER VERSAMENTI CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI

La **sanzione applicabile** in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è **ridotta**, per i tutti i **versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo**. Di fatto la **sanzione** prevista è pari al **2% per ogni giorno di ritardo**, fino al 15°. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso.

GIORNO RITARDO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
SANZIONE PIENA	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	↓
SANZIONE RIDOTTA	0,2%	0,4%	0,6%	0,8%	1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,8%	2%	2,2%	2,4%	2,6%	2,8%	3%

CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE

Per le partite IVA “**inattive da tempo**” è disposta la **revoca d'ufficio** della partita IVA se **per 3 anni consecutivi** il soggetto interessato non ha esercitato l'attività d'impresa / lavoro autonomo ovvero non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato. Il provvedimento che dispone la

revoca è impugnabile dinnanzi alle Commissioni tributarie.

I soggetti che **non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività** entro 30 giorni **possono regolarizzare** tale violazione versando **€ 129 entro il 4.10.2011** a condizione che tale violazione **non sia già stata constatata** "con atto portato a conoscenza del contribuente". A tal fine va utilizzato il codice tributo "8110".

NUOVO REGIME PER LE NUOVE IMPRESE

Dal 2012 è introdotto un **nuovo regime dei minimi**, che prevede il versamento di un'imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 5% a favore delle persone fisiche che:

→ intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;

→ l'hanno intrapresa dal 2008.

Il regime è applicabile:

– **per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi** ovvero anche oltre il **4° periodo d'imposta successivo, fino al compimento del 35° anno di età**;

– alle seguenti **condizioni**:

a) il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare **non costituisca mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;

c) qualora l'attività sia il **proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore a € 30.000**.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI

È prevista la **definizione delle liti fiscali pendenti alla data dell'1.5.2011**:

⇒ dinanzi alle **Commissioni tributarie** o al **Giudice ordinario** (in ogni grado del giudizio / anche a seguito di rinvio);

⇒ in cui è **parte l'Agenzia delle Entrate**;

⇒ di **valore non superiore a € 20.000**;

con il pagamento, entro il 30.11.2011, delle seguenti somme, differenziate a seconda del valore della lite:

VALORE LITE	SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI	
≤ € 2.000	€ 150	
> € 2.000	10% valore della lite	in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione
	50% valore della lite	in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione
	30% valore della lite	in caso di lite pendente in 1° grado se non è già stata resa pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione

ADEMPIMENTI PER IL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI

In relazione agli adempimenti richiesti in caso di noleggio di autoveicoli, è previsto che:

- i soggetti che esercitano l'attività di "**Locazione senza conducente**" possono **certificare le operazioni esclusivamente con l'emissione della fattura**;
- l'azienda di noleggio deve **riportare in fattura gli estremi identificativi** del contratto di noleggio;

- la fattura va consegnata **direttamente** al cliente qualora l'autovettura sia riportata **direttamente ad un punto noleggio** dell'azienda in grado di emettere il documento.

TASSAZIONE AGEVOLATA PER PREMI E INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITÀ

È previsto che **anche per il 2012** sarà applicata una “**tassazione agevolata**” delle somme erogate ai dipendenti del settore privato per premi e **incremento della produttività** se erogati in **attuazione di accordi o contratti collettivi**.

RIDUZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

È prevista la **riduzione dei regimi “di favore fiscale”** nella misura del **5% per il 2013** e del **20% dal 2014**. In particolare la riduzione è applicabile alle agevolazioni riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.)

Detta **riduzione “generalizzata” non sarà applicata se entro il 30.9.2013 sarà adottata la c.d. “Riforma fiscale”** finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti.

Tra le 483 agevolazioni che potrebbero subire riduzioni si evidenziano, ad esempio, le deduzioni/detractions per la casa e per la famiglia, le deduzioni / detrazioni / esenzioni per il reddito da lavoro dipendente, i crediti d'imposta (per l'assunzione di lavoratori, per il sostegno delle PMI, per l'acquisto di determinati beni, ecc.), le aliquote IVA ridotte del 4% e del 10%, i casi di esenzione dalle imposte ipocatastali e dall'imposta di bollo ovvero di applicazione in misura inferiore rispetto a quella ordinaria.

SCADENZARIO **Mese di SETTEMBRE**

Giovedì 15 settembre

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di agosto da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	---

Venerdì 16 settembre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta.
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di agosto.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
INPS AGRICOLTURA	Versamento della seconda rata 2011 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Lunedì 26 settembre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili).
--	--

Venerdì 30 settembre

INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
MOD. UNICO 2011	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. UNICO 2011, relativo al 2010, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. IVA 2011	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA relativa al 2010 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.
MOD. IRAP 2011	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. IRAP 2011, relativo al 2010.
MOD. 730/2011 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO	Richiesta al sostituto d'imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2011 la seconda o unica rata dell'acconto 2011. In particolare l'adempimento interessa i soggetti che optano per il 2011 per la cedolare "secca". L'effettuazione di un minor acconto potrebbe già essere stato richiesto al sostituto d'imposta in occasione del versamento della prima rata.
PARAMETRI ADEGUAMENTO	Versamento dell'IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2010 (codice tributo 6493).
ICI DICHIARAZIONE	Presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni verificatesi nel 2010, nei casi in cui la stessa è richiesta (il Comune potrebbe aver deliberato un termine diverso), da parte dei soggetti che presentano entro il 30.9.2011 il mod. UNICO telematico (soggetti IRPEF ed IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI	Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, relative ad agosto (soggetti mensili).
IVA RIMBORSO IMPOSTA ASSOLTA NELL'UE	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato UE relativa al 2010 da parte degli operatori residenti.